

Art. 1 (Mancanze disciplinari)

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che contribuiscono nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportano violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari di particolare gravità gli atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influenzare la valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento.

Art. 2 (Responsabilità disciplinare)

La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di tutti coloro che prestano la propria attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e da tutti coloro che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto.

Art. 3 (Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Esse sono:

- a) l'ammonizione, irrogata senza allontanamento dello studente dalle lezioni;
- b) l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni;
- c) l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni;
- d) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- e) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- f) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

Le sanzioni disciplinari sono sempre adeguatamente motivate, sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e dell'eventuale recidiva, vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di ammonizione e allontanamento sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati.

A titolo puramente esemplificativo si allegano come parte integrante del presente Codice Disciplinare le tabelle A, B, C, D, E ed F, che riportano possibili ipotesi di infrazioni disciplinari: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art. 4 (Ammonizione)

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata dal Dirigente Scolastico, in accordo col docente coordinatore del Consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.

L'ammonizione può essere data in forma orale o scritta, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

L'ammonizione può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 12.

Art. 5 (Allontanamento dalle lezioni)

L'allontanamento dalle lezioni si applica in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni: l'irrogazione dell'allontanamento è di competenza del Consiglio di Classe, riunito nella totalità delle componenti.

Qualora fra le componenti elette vi siano lo studente o la studentessa che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

L'allontanamento può essere impugnato innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 12.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Art. 6 (Allontanamento dalle lezioni)

Allontanamento fino a due giorni: il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti sanzionati, svolte presso la scuola con docenti appositamente incaricati.

Allontanamento da tre a quindici giorni: il Consiglio di Classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico del periodo di allontanamento, inserite nel PTOF e svolte presso strutture convenzionate (elenchi USR) o, in loro assenza, a favore della comunità scolastica.

Le convenzioni disciplinano percorsi personalizzati, modalità, tempi e figure di riferimento.

L'obbligo di vigilanza è delle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente eventuali assenze. La scuola individua referenti interni per la realizzazione delle attività.

Il Consiglio di Classe può deliberare la prosecuzione delle attività anche dopo il rientro, per massimo tre quarti dei giorni di allontanamento.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato ai fini del voto di comportamento. Le ore sono computate per la validità dell'anno scolastico, ma non influiscono sulla valutazione delle singole discipline.

Art. 7 (Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni)

L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Istituto.

Tale sanzione può essere disposta quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 5, ultimo comma.

Art. 8 (Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico)

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è di competenza del Consiglio di Istituto.

L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o nel caso di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 9 (Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al precedente articolo 8 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 (Procedimento)

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione della sanzione può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Art. 11 (Impugnazioni)

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'organo di garanzia di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 (Organo di garanzia)

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998 e successive modificazioni.

L'Organo di Garanzia ha durata triennale. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è così composto: due docenti designati dal Consiglio di Istituto, che non siano membri del Consiglio stesso; un rappresentante eletto dagli studenti all'interno del Comitato Studentesco; un rappresentante dei genitori membro del Consiglio di Istituto; un rappresentante eletto dal personale ATA. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia ha inizio con la proposta di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente o di chiunque ne abbia interesse: essi debbono essere sentiti nella fase istruttoria dell'appello.

L'Organo di Garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. L'eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso.

Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'Organo di Garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'Organo di Garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che dovessero sorgere in relazione al presente regolamento.

Art. 13 (Organo di Garanzia Regionale)

Contro le deliberazioni dell'Organo di Garanzia, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo Regionale di Garanzia per violazione dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto. La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Art. 14 (Patto educativo di corresponsabilità)

L'istituzione scolastica stipula con le famiglie degli studenti un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nel Patto educativo di corresponsabilità è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

L'istituzione scolastica integra il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intende programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

Il Patto educativo di corresponsabilità è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

TABELLE DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

SANZIONE: AMMONIZIONE (senza allontanamento dalle lezioni)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI deve accertare e irrogare la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione anche tramite registro elettronico 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito 6. Ritardi al rientro da intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate	Il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione orale o scritta 3. comunica il provvedimento alla famiglia dello studente Appello: organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione 5. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno di attività scolastica	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio 3. Scritte su muri, porte e banchi, non gravi (di facile ripristino)	

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI**SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A DUE GIORNI**

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Reiterazione di comportamenti di cui alla Tabella A, dopo sanzioni già applicate 2. Falsificazione documentale relativa all'attività scolastica	Il Consiglio di Classe, nella totalità delle componenti: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Dirigenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni 3. delibera le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi presso l'istituzione scolastica sotto la supervisione di docenti appositamente incaricati 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Offese alla dignità personale 2. Comportamenti lesivi della sensibilità altrui 3. Violazione della privacy 4. Comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle attività didattiche	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni intenzionali, ma non gravi, delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento volontario, ma di lieve entità, di strutture e/o attrezzature	

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA TRE A QUINDICI GIORNI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Offese gravi alla dignità personale 2. Utilizzo di termini pesantemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 4. Episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate 6. Gravi e ripetute violazioni del presente regolamento, dopo sanzioni già applicate 	<p>Il Consiglio di Classe, nella totalità delle componenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni 3. delibera le attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni di allontanamento, da svolgersi presso le strutture ospitanti convenzionate ovvero, in caso di indisponibilità, a favore della comunità scolastica 4. può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato 5. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia <p>Il Dirigente Scolastico può stabilire che l'allontanamento preveda comunque la possibilità di frequentare le lezioni qualora la famiglia motivi tale necessità o nel caso in cui l'allontanamento dalla classe metta a rischio il monte orario annuale previsto per le varie discipline.</p> <p>Appello: organo di garanzia</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Introduzione nella scuola di alcolici o uso degli stessi 3. Uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza. 4. Altre forme di dipendenza manifestate nell'ambiente scolastico 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 2. Danneggiamenti che comportino notevole disagio per la comunità scolastica 	

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI MOLTO GRAVI

SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) 2. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e di terzi. 3. Situazioni di recidiva nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana 4. Gravi episodi di bullismo e cyberbullismo 5. Introduzione nella scuola di alcool, sostanze stupefacenti, armi o qualsiasi altro strumento atto ad offendere.	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo 3. promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Comportamenti che creano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) 2. Compimento di fatti costituenti reato	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamenti gravissimi che compromettono la funzionalità e la sicurezza della scuola	

TABELLA E: INFRAZIONI DISCIPLINARI ECCEZIONALMENTE GRAVI**SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. Devono ricorrere situazioni di **recidiva**, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o nel caso di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
2. **non sono esperibili interventi** per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Recidiva nel compimento di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 2. Recidiva nel compimento di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Dirigenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. verifica la sussistenza delle condizioni di recidiva e l'impossibilità di interventi per il reinserimento responsabile 3. delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Recidiva in comportamenti che creano pericolo per l'incolumità delle persone 2. Recidiva nel compimento di fatti costituenti reato	

TABELLA F: SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

Nei casi **eccezionalmente gravi** di quelli già indicati nella Tabella E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi eccezionalmente gravi di recidiva nel compimento di fatti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana 2. Casi eccezionalmente gravi di recidiva nel compimento di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e di terzi.	Il Consiglio di Istituto: <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. verifica la sussistenza di situazioni di gravità eccezionale e la reiterata impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica 3. delibera l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Casi eccezionalmente gravi di recidiva in comportamenti che creano pericolo per l'incolumità delle persone 2. Casi eccezionalmente gravi di recidiva nel compimento di fatti costituenti reato.	

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, le attività di cittadinanza attiva e solidale previste dalla Tabella C sono effettuate a favore della comunità scolastica.

L'adeguamento del presente regolamento alle disposizioni del DPR 8 agosto 2025, n. 134 è stato effettuato entro il termine ordinario di trenta giorni dalla sua entrata in vigore, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis dello stesso decreto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al DPR 122/2009 e ss. mm. ii. e al DPR 249/1998 e ss. mm. ii.